

Codice DB1014

D.D. 14 settembre 2012, n. 602

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi Santa Cristina n. 101 - codice univoco TO-P-02907 - e n. 102 - codice univoco TO-P-02908, ubicati nel Comune di Borgaro Torinese (TO).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

a) Le aree di salvaguardia dei pozzi Santa Cristina n. 101 – codice univoco TO-P-02907 – e n. 102 – codice univoco TO-P-02908, ubicati nel Comune di Borgaro Torinese (TO), sono definite come risulta nell’elaborato “Tavola: 1 – Comune di Borgaro Torinese (TO) – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi P101 e P102 (mappa catastale) – Settembre 2011 – scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 20,00 l/s per il pozzo n. 101 e a 10,00 l/s per il pozzo n. 102, corrispondenti alla portata massima di esercizio di entrambi i pozzi.

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada di collegamento tra Borgaro Torinese e Mappano (con l’annessa pista ciclabile) ricadente all’interno della zona di rispetto allargata del pozzo n. 101 procedendo, se necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa;

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Borgaro Torinese, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Agata Milone